



“ALLEGATO B”

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

D.M. 09 MAGGIO 2022 n°141 - INTERVENTO 01856.R1.AQ - SP21 “MAGORANESE” – MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PERCORSI A TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI – CUP F73D22000760001.

TRA

L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, in persona del Presidente, **Avv. Angelo Caruso**, beneficiaria e “Soggetto attuatore” dei fondi assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 09.05.2022, nel presente atto denominato “*Ente Concedente*”;

ED

Il Comune di Gioia dei Marsi, Amministrazione procedente, d’ora in poi denominato “*Soggetto realizzatore delle opere*”, in persona del Sindaco, **Dott. Gianluca Alfonsi**.

Premesso:

- Che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 09.05.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.148 del 27-06-2022), la somma complessiva di 1.700 milioni, ripartita in euro 100 milioni per l’anno 2022, euro 110 milioni per l’anno 2023, euro 160 milioni per l’anno 2024, euro 130 milioni per l’anno 2025 e euro 300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, è stata destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso della rete viaria di regioni, province e di città metropolitane;
- Che secondo quanto previsto all’art. 1 comma 3 del decreto, le Regioni, Province e le Città Metropolitane assumono il ruolo di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;



- Che l'art. 4 comma 2 dello stesso decreto prevede tra l'altro la possibilità di utilizzo delle risorse assegnate per interventi su strade in gestione a comuni e comunità montane, secondo un principio di sussidiarietà, qualora:
 - le tratte in oggetto insistano su una linea di continuità territoriale o funzionale di percorso;
 - sia formalizzato un accordo tra gli enti interessati;
 - rimanga fermo il ruolo di soggetto attuatore in capo all'ente destinatario delle risorse (provincia o città metropolitana).
- Che sulla base dei criteri di ripartizione indicati nell'art.2, è stato elaborato il Piano di Riparto di cui all'art.3 e illustrato nella Tabella 3.4 dello stesso decreto, che vede la Provincia dell'Aquila destinataria della somma complessiva di **€ 15.599.172,00**, come di seguitoripartita sulle annualità 2022/2029:
 - Annualità 2022: € 917.598,00;
 - Annualità 2023: € 1.009.358,00;
 - Annualità 2024: € 1.468.157,00;
 - Annualità 2025: € 1.192.878,00;
 - Annualità 2026: € 2.752.795,00;
 - Annualità 2027: € 2.752.795,00;
 - Annualità 2028: € 2.752.795,00;
 - Annualità 2029: € 2.752.795,00;
- Che l'art.5 c. 2, dello stesso decreto, prevede il trasferimento delle risorse relative, sulla base del Programma ottennale 2022-2029 che le regioni, le province e le città metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili inderogabilmente entro il 30 settembre 2022. Il programma ottennale deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP);
- Che in base a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 5, *“La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verifica la coerenza dei singoli interventi con le finalità del programma e con la disciplina dettata dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Entro il termine di cui al periodo precedente, i programmi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, e trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di monitoraggio.”*
- Che con nota PEC 8283 del 19.08.2022 il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato l'apertura della piattaforma dedicata all'inserimento delle schede relative ai singoli interventi secondo le modalità già utilizzate in precedenza per i DM 49/2018, 123/2020, 224/2020 e 225/2021;
- Che sulla base delle esigenze tecniche manutentive riscontrate lungo le strade provinciali nonché tenendo conto delle richieste di ammissibilità al suddetto programma di proposte pervenute direttamente dai comuni del territorio e degli indirizzi forniti dalla Commissione Viabilità su un'equa ripartizione territoriale delle risorse, il Settore Viabilità di questa Amministrazione Provinciale ha elaborato il Piano degli interventi ottennale 2022-29, nel rispetto delle ripartizioni annuali sopra riportate;
- Che, in relazione al programma elaborato, gli uffici del Settore Viabilità hanno provveduto a inserire sul portale ministeriale dedicato le schede dei singoli interventi contenenti l'indicazione dei relativi Codici CUP nonché il cronoprogramma presunto procedurale per ogni singolo intervento previsto;



CONSIDERATO:

- Che sulla base di quanto sopra, questa Amministrazione Provinciale, con Decreto del Presidente n°146 del 18.11.2022, ha decretato quanto appresso:
 1. **Di approvare** il Programma ottennale 2022-2029, relativo agli interventi di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 09.05.2022, recante *“Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”* per un importo complessivo di **€ 15.599.172,00**, per i quali l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è stata individuata come soggetto attuatore, riportato nell'Allegato 1 al presente decreto;
 2. **Di approvare altresì** l'elenco degli interventi aggiuntivi o sostitutivi individuati dal settore Viabilità dell'Ente nell'ambito dello stesso Programma ottennale 2022-2029 e nel limite del 20% dell'importo assentito con il piano di riparto, per le finalità previste dall'art.5 comma 6 del D.M. MIMS 09/05/2022 (riutilizzo economie di gara), riepilogati nell'Allegato 1 al presente decreto;
 3. **Di dare atto** che le schede relative ai singoli interventi, caricate sull'apposito applicativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sottoscritte dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, riepilogate nell'Allegato 1 al presente provvedimento, hanno i contenuti minimi necessari per l'inserimento nella programmazione triennale 2022/2024;
 4. **Di dare altresì atto** che il ruolo di stazione appaltante per l'attuazione degli interventi relativi a strade comunali e intercomunali potrà essere demandata ad uno dei comuni interessati, previa approvazione e sottoscrizione di apposito accordo di programma, fermo restando l'approvazione del programma degli interventi da parte del Ministero e il positivo riscontro alla richiesta del Settore Viabilità prot. 22007 del 05/10/2022;
 5. **Di disporre**, nelle more delle determinazioni del Ministero sul programma proposto dalla Provincia dell'Aquila, l'inserimento negli strumenti di programmazione del solo intervento relativo all'annualità 2022 (N. d'ordine 5.1 - Codice intervento 01865.R1.AQ - Costo intervento €. 917.598,00), previsto sulla viabilità provinciale e per il quale non si prevede il ricorso ad accordi di programma, dando atto che si procederà all'inserimento degli interventi previsti sulle annualità successive a seguito dell'ottenimento della suddetta approvazione ministeriale;

TENUTO CONTO:

- Che, con proprio Decreto n°0000051 del 14.02.2023, acquisito al protocollo PEC di questo Ente n°4828 del 28.02.2023, il Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito autorizzazione al Programma Ottennale, secondo quanto previsto nell'art.5 c.3 del DM 09.05.2022 n°141;
- Che l'autorizzazione suddetta è stata rilasciata, altresì, previa acquisizione del Parere prescritto dallo stesso DM141/2022 da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegato al Decreto di approvazione;

CONSIDERATO:

- Che, nel suddetto programma approvato è stato inserito per l'importo complessivo di **€ 350.000,00** il seguente intervento, richiesto dal Comune di Gioia dei Marsi con nota prot. 5520 del 09.09.2022 asseverata in pari data al protocollo PEC della Provincia n°19878, a valere interamente sull'**annualità 2023** del programma stesso:
 - **01856.R1.AQ** “SP21 MAGORANESE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PERCORSI A TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI – CUP F73D22000760001” – **Importo € 350.000,00**;



- Che con Decreto del Presidente della Provincia n°22 del 03.03.2023 è stato previsto l'inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente del suddetto intervento che è stato di conseguenza inserito nell'annualità 2023 del "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025" identificato con il Codice CUI L80002370668202302003, nell'aggiornamento allo stesso di Marzo 2023, approvato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n°9e10 del 08.03.2023;

TENUTO CONTO:

- Che, con nota prot. N°6377 del 17.03.2023 il Settore Viabilità di questa Provincia, ha comunicato al Comune di Gioia dei Marsi l'inserimento dell'intervento di che trattasi negli strumenti di programmazione dell'Ente rappresentando nel contempo l'intendimento della Provincia stessa di delegare le procedure di affidamento e realizzazione dei lavori al Comune stesso fermo restando, come previsto dal decreto ministeriale in questione, il mantenimento del ruolo di "Soggetto attuatore" in capo a questa Amministrazione Provinciale, individuando il Comune quale "Soggetto realizzatore delle opere";
- Che con la stessa nota questa Provincia ha invitato il Comune di Gioia dei Marsi a voler inserire l'opera nei propri strumenti di programmazione per il successivo iter amministrativo necessario ad addivenire alla sottoscrizione dell'accordo di programma;
- Che con successiva nota prot.n°3635 del 31.05.2023, acquisita al protocollo PEC della Provincia n°12810 del 31.10.2023, il Comune di Gioia dei Marsi ha comunicato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 24.05.2023, l'intervento di che trattasi è stato inserito nei propri strumenti di programmazione, invitando la Provincia a procedere alla predisposizione dell'accordo di programma da sottoscrivere tra gli Enti;

DATO ATTO:

- Che, l'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), pone in capo agli enti proprietari delle strade tutte le incombenze per la manutenzione, la gestione, la pulizia delle strade ecc.;
- Che il Decreto Ministeriale in oggetto prevede all'art.4 le casistiche di utilizzo delle risorse relative, tra cui risultano incluse:
 1. (comma 1 lett.c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte serventi l'infrastruttura;
 2. (comma 1 lett.d p.to 1°) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
- Che l'intervento di che trattasi, proposto dal Comune di Gioia con la richiamata nota prot. 5520 del 09.09.2022 asseverata in pari data al protocollo PEC della Provincia n°19878, rientra tra le previsioni del suddetto decreto trattandosi in sintesi di nuova realizzazione/manutenzione straordinaria dei marciapiedi e percorsi a tutela delle utenze deboli;
- Che gli interventi previsti interessano il percorso della SP21 "Magoranese" gestita dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, nei tratti correnti o di collegamento all'interno dell'abitato di Gioia dei Marsi e della frazione di Casali d'Aschi;
- Che, in relazione alla natura dell'intervento di che trattasi, è opportuno attivare una proficua collaborazione tra la Provincia ed il Comune di Gioia dei Marsi, attraverso la sottoscrizione del presente accordo di programma, al fine di attuare e realizzare l'intervento in questione nel rispetto dei termini previsti dal decreto ministeriale ma anche al fine di definire a priori le competenze gestionali e



manutentive delle costruende opere, trattandosi di fatto di opere da realizzarsi lungo la strada provinciale ma rientranti in genere tra le competenze comunali soprattutto all'interno dei centri abitati;

- Che a norma dell'art.5, comma 9 del citato D.M. 141/2022 l'ultimazione dei lavori va certificata 30 giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi al singolo intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento del finanziamento;

RITENUTO:

- Opportuno quindi, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di Programma, tra il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Gioia dei Marsi, per regolare le attività da porre in essere, i rispettivi impegni e i termini generali necessari alla completa realizzazione delle opere in parola nonché alla futura manutenzione delle stesse;
- Opportuno altresì, fermo restando, come previsto dal decreto ministeriale in questione, il mantenimento del ruolo di "Soggetto attuatore" in capo a questa Amministrazione Provinciale, individuare il Comune di Gioia dei Marsi quale "Soggetto realizzatore delle opere";

VISTO l'art. 34 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che dispone *"la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento"*;

VISTO l'art. 15 – comma 1 - della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che stabilisce *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

DATO ATTO:

- Che, lo Schema del Presente accordo di Programma è stato approvato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con Delibera di Consiglio Provinciale n° 32 del 04/08/2023;
- Che lo stesso schema trasmesso successivamente al Comune è stato approvato dal Consiglio Comunale di Gioia dei Marsi con propria delibera n° 31 del 09/08/2023;



Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 15 della L. 9 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, tra le Amministrazioni interessate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma le parti, per gli interventi suddetti, che presuppongono la realizzazione di opere pubbliche fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", del DPR. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Testo Unico Ambientale", del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché a tutti i relativi decreti, provvedimenti e disposizioni attuativi che, sebbene non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella realizzazione degli interventi in parola inoltre dovranno essere osservate tutte le disposizioni di cui al **Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 09.05.2022 n°141**.

Art. 3

(Enti partecipanti all'Accordo di Programma)

Ai fini del presente Accordo di Programma, afferente la realizzazione dell'intervento meglio descritto all'art. 4, i Soggetti sottoscrittori convengono di assumere i seguenti ruoli:

- l'**Amministrazione Provinciale dell'Aquila**, beneficiaria del Finanziamento di cui al DM 141/2022 ed individuata dal decreto ministeriale stesso quale "*Soggetto attuatore*", nel presente atto assume il ruolo di "**Ente Concedente**" dei contributi finanziari necessari alla realizzazione dell'intervento in parola, nella misura di seguito specificata;
- il **Comune di Gioia dei Marsi** assume il ruolo di "**Comune Realizzatore delle Opere**", ponendo in essere tutte le azioni occorrenti alla realizzazione dell'opera oggetto del presente atto, secondo tutte le normative vigenti in materia, avvalendosi del proprio ufficio tecnico e, nel caso, di soggetti esterni all'uopo incaricati, provvedendo altresì all'acquisizione di tutto quanto necessario e prodromico alla



realizzazione dell'intervento e alla gestione delle aree che saranno interessate dai lavori per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli stessi;

Art. 4

(Contenuti dell'Accordo di Programma e prescrizioni generali tecniche ed esecutive)

Il presente Accordo di Programma riguarda nello specifico:

- la realizzazione dell'intervento denominato "01856.R1.AQ "SP21 MAGORANESE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PERCORSI A TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI – CUP F73D22000760001" – **Importo € 350.000,00**;
- la regolamentazione della successiva gestione e manutenzione delle opere realizzate.

L'accordo di programma prevede la realizzazione delle attività di seguito descritte finalizzate alla completa attuazione e realizzazione dei lavori di che trattasi:

- Attività tecniche preordinate all'approvazione e alla realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alle attività di RUP;
- Rilievi e accertamenti tecnici sulle aree.
- Esecuzione della Verifica preventiva di interesse archeologico e redazione delle relative relazioni specialistiche, qualora risulti necessaria l'attivazione dell'iter;
- Ove occorrenti, attività di indagine geologica e acquisizione di idonee relazioni specialistiche, prodromiche alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
- Predisposizione degli eventuali Piani Particellari d'Esproprio;
- Redazione della Progettazione dell'opera, in ottemperanza all'art.41 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In particolare i livelli di progettazione dovranno avere i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dal Titolo II, Capo I del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte rimasta in vigore, tenendo conto dell'opera da realizzare.

- Attività amministrative preordinate all'approvazione della progettazione e alla realizzazione dell'opera, inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari a termini della legislazione vigente.
- Espletamento dell'attività di Verifica e di Validazione dei vari livelli di Progettazione;
- Espletamento della fase di gara;
- Realizzazione delle procedure espropriative;
- Affidamento ed espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, contabilità dei lavori e di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Affidamento ed esecuzione degli interventi in accordo con pareri e prescrizioni degli enti e dei Soggetti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;
- Rilascio e approvazione del certificato di regolare Esecuzione dell'opera e messa in esecuzione.



In relazione all'intervento di cui al presente accordo, le parti convengono che le opere da realizzarsi dovranno essere eseguite nel rigido rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche e della vigente normativa in materia di costruzione e gestione delle strade, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nel testo in vigore, e relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti adottando le migliori regole dell'arte, l'accurata scelta dei materiali e magisteri, strutture adatte e rispondenti alla specie dei lavori e alla loro destinazione. Le opere, a seconda della tipologia d'intervento, dovranno avere forme e dimensioni, nonché caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni di legge in materia di costruzioni di strade (DM 5.11.2001, n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"), di intersezioni stradali (DM 19.04.2006) e dovranno risultare rispondenti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al DM 17.01.2018 e relative circolari esplicative.

Inoltre, si richiamano e formano parte integrante del presente, tutte le disposizioni contenute nei Capitolati Speciali di Appalto della Provincia dell'Aquila per opere analoghe, che si intendono qui interamente riportate.

Nella esecuzione dei lavori dovranno rigorosamente osservarsi le norme in materia di segnalazione dei cantieri stradali previste dal D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo all'apposizione di tutta la segnaletica stradale temporanea ai sensi del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei cantieri), ivi compresa la regolamentazione del traffico a senso unico alternato regolato da movieri con palette o da impianto semaforico.

Art. 5

(Adempimenti a carico del "Comune Realizzatore delle Opere")

1. L'onere complessivo per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo è stato determinato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in complessivi massimi **€ 350.000,00** a valere sugli stanziamenti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n°141 del 09.05.2022, nel presente atto integralmente richiamato.

Tale somma interamente a carico del finanziamento Ministeriale, sarà trasferita dall'*Ente Concedente* al **Comune di Gioia dei Marsi "Comune Realizzatore delle Opere"** con le modalità indicate al successivo articolo 7.

2. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*" assume l'onere di provvedere all'inserimento delle somme nel proprio Bilancio di Previsione e di provvedere alle liquidazioni, a tutte le incombenze previste nel presente Accordo di Programma, nonché a tutti gli adempimenti riconducibili alle funzioni del *Soggetto Attuatore* ai fini della realizzazione dell'opera.

3. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*" deve assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla acquisizione, verifica, validazione ed approvazione della Progettazione nelle varie fasi, comprensiva di tutte le relazioni specialistiche eventualmente necessarie, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri, occupazioni temporanee e definitive, alle eventuali richieste di aree demaniali, di canoni, tributi e quanto altro occorra alla completa e corretta esecuzione dell'opera, ivi compresi i procedimenti espropriativi necessari per la completa realizzazione della stessa nel rispetto comunque di tutte le spese ammissibili indicate dall'art.4 del D.M. 141/2022.



4. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”*, si impegna a far rispettare tutte le esposte prescrizioni di cui all’art. 4 e resterà peraltro, in ogni caso, interamente responsabile della buona riuscita e conservazione delle opere realizzate fino al Collaudo.

5. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”* oltre alle condizioni contenute nel presente accordo, è tenuto alla piena osservanza di tutte le prescrizioni di Legge e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante i lavori in materia di analoghe costruzioni e delle prescrizioni di Polizia Stradale nonché a quanto altro indicato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.141/2022.

6. Resta in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* anche l’eventuale procedura di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità cd urgenza di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

7. Resta in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* l’eventuale procedura di cui all’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 inerente eventuali varianti al vigente strumento urbanistico generale comunale per le quali dovrà essere richiesto l’assenso al competente settore della Provincia.

8. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”* deve assicurare altresì l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, alla contabilità dei lavori, al coordinamento delle fasi di cantiere con altre attività poste in essere da altri prestatori d’opera, alla conduzione e alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori necessari per dare l’opera compiuta e funzionale.

9. Restano in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* eventuali adempimenti afferenti le modifiche ritenute indispensabili.

10. Restano in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* tutte le procedure necessarie all’affidamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2023;

11. E’ altresì in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* la gestione delle aree interessate dagli interventi, anche in relazione agli aspetti concernenti la tutela della pubblica incolumità, per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei lavori e precedente alla formale consegna dell’opera.

12. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”*, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale dell’intervento, **da parte della Provincia dell’Aquila, soggetto attuatore e beneficiaria del finanziamento**, si impegna alla **trasmissione trimestrale** di tutta la documentazione necessaria affinché la Provincia *Ente Concedente, nell’ambito del presente atto*, possa procedere all’alimentazione dei dati necessari al monitoraggio previsto dall’art.8 del richiamato DM 141/2022.

13. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”*, riserva, ai sensi dell’art.45 del D.L.vo 36/2023, nell’ambito del quadro economico degli interventi, un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle



stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con riferimento alle somme incentivanti di cui trattasi il "Comune Realizzatore delle Opere" si impegna ad erogare la quota dell'incentivo relativa alla fase di programmazione e di rendicontazione dell'intervento oggetto del presente accordo, di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 6

(Adempimenti a carico dell'Ente Concedente)

1. Tutti gli elaborati afferenti i livelli di progettazione previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e relativi all'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, redatti dal "Comune Realizzatore delle Opere", dovranno essere inoltrati all'Ente Concedente che provvederà alla loro condivisione e all'espressione del parere di competenza prima dell'approvazione dei su menzionati livelli di progettazione da parte del "Comune Realizzatore delle Opere" e prima dell'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori.
2. Qualsiasi modifica agli elaborati progettuali potrà essere apportata dal "Comune Realizzatore delle Opere" solo previa espressione di uno specifico parere favorevole da parte del Settore Viabilità della Amministrazione Provinciale dell'Aquila, Ente Concedente, nonché, ove necessario, previo parere Ministeriale e comunque nei limiti del finanziamento e nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e delle spese ammissibili specificate nel del D.M. 141/2022.
3. L'Ente Concedente si riserva la precisa facoltà di far sorvegliare o di controllare anche in modo continuo per mezzo del settore Viabilità, tutti i lavori di cui trattasi, nonché di impartire quelle disposizioni di dettaglio, di completamento e anche di modifica al progetto che all'atto esecutivo si rendessero necessarie.

Art. 7

(Finanziamento e modalità di erogazione)

1. L'importo destinato alla realizzazione dell'opera di cui al presente atto, trasferita dall'**Amministrazione Provinciale "Ente Concedente" al Comune di Gioia dei Marsi** è determinato nella somma complessiva di **€ 350.000,00**, a valere sugli stanziamenti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 141/2022 di cui all'intervento codice **01856.R1.AQ**.
2. L'effettivo trasferimento del contributo da parte dell'Ente Concedente avverrà con le seguenti modalità:
 - Il primo acconto di **€ 122.500,00** (pari al 35,00 % dell'importo complessivo finanziato dall'Ente Concedente) verrà erogato **entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma**, al fine di garantire l'avvio e l'espletamento, al minimo, delle attività di progettazione;
 - Il secondo acconto di **€ 122.500,00** (pari al 35,00 % dell'importo complessivo finanziato dall'Ente Concedente), verrà erogato **entro 30 giorni dalla trasmissione all'Ente Concedente**, da parte del "Comune Realizzatore delle Opere", **del progetto esecutivo verificato, validato e regolarmente approvato;**



- Un'ulteriore acconto di **€ 70.000,00** (pari al 20,00% dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*), verrà erogato **entro 30 giorni** dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del "*Comune Realizzatore delle Opere*", della documentazione, debitamente corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, che attestino l'avvenuto utilizzo di almeno il **70% delle risorse**, calcolato sull'importo complessivo dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma (**€ 350.000,00**);
- La rimanente **rata a saldo** verrà trasferita **entro 30 giorni** dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del "*Comune Realizzatore delle Opere*", della certificazione di avvenuta ultimazione e collaudo dei lavori, corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, comunque nei limiti massimi stabiliti al precedente comma 1 e di quanto necessario a coprire le spese sostenute.

3. Resta inteso che il trasferimento del contributo da parte dell'*Ente Concedente* al "*Comune Realizzatore delle Opere*", resta subordinato all'avvenuta erogazione dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Provincia dell'Aquila "*Ente Concedente*".

4. Le eventuali economie, se ritenute necessarie al completamento dell'opera e nei limiti fissati dalla vigente legislazione in materia, potranno essere richieste all'*Ente Concedente* fornendo la necessaria documentazione a sostegno dell'istanza. Il loro utilizzo dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'*Ente Concedente*.

5. Eventuali ulteriori somme rispetto al contributo stabilito, se ritenute necessarie, dovranno essere reperite dall'*Ente Concedente* e comunicate al "*Comune Realizzatore delle Opere*" in fase di richiesta del necessario preventivo parere di cui all'art. 6, co. 2, del presente Accordo di Programma.

6. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*", all'esito dei lavori, si impegna a concludere le necessarie rendicontazioni da inviare all'*Ente Concedente* anche per le somme eventualmente integrative dell'iniziale contributo, garantendo il rispetto dei termini fissati dal D.M. 141/2022.

7. Nel caso si rendesse necessario, per esigenze del "*Comune Realizzatore delle Opere*" o per circostanze impreviste e imprevedibili, procedere a varianti, le stesse dovranno essere oggetto di uno specifico, preventivo parere dell'*Ente Concedente*.

Art. 8

(Attuazione, durata e controversie)

1. Nell'attuazione del presente Accordo di Programma il "*Comune Realizzatore delle Opere*", svolgerà anche funzioni di alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.

2. Per il processo di realizzazione dell'opera, del controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di congruità dei prezzi, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di esecuzione dei lavori, del corretto e razionale svolgimento delle procedure, il "*Comune Realizzatore delle Opere*" individua nella



persona **Ing. Giovanni Soricone** , in qualità di responsabile Ufficio Tecnico , il R.U.P. che dovrà procedere alla trasmissione di tutti i dati indispensabili per l'implementazione dei monitoraggi trimestrali di cui all'art. 5 punto 12 del presente atto, nonché alla rendicontazione finale da inviare alla Provincia dell'Aquila "Ente Concedente" .

3. I limiti temporali per la realizzazione dell'opera saranno quelli del cronoprogramma che verrà allegato al progetto e fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, anche tenendo conto del Cronoprogramma procedurale riportato nella scheda di intervento **01856.R1.AQ** sul portale ministeriale dedicato, fermo restando l'emissione del collaudo/C.R.E. entro il 31 Dicembre dell'anno successivo all'annualità del finanziamento, fatti salvi eventuali slittamenti e/o anticipi delle tempistiche, l'intervento deve essere attuato nel rispetto delle seguenti fasi amministrative, prodromiche e connesse all'attuazione dello stesso (crono-programma procedurale):

ATTIVITA'	INIZIO	FINE
- Progettazione	01/10/2023	31/10/2023
- Avvio procedura di gara	01/11/2023	15/11/2023
- Aggiudicazione lavori	16/11/2023	15/12/2023
- Esecuzione lavori	16/12/2023	31/08/2024
- Collaudo	01/09/2024	31/12/2024

Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonché la mancata trasmissione trimestrale della documentazione necessaria all'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5 comma 12 del presente accordo, comportano la revoca del finanziamento a favore del "Soggetto realizzatore".

Inoltre secondo quanto stabilito dall'art.7 dello stesso DM 141/2022 è prevista la revoca delle risorse "In caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 5, lettera c) (aggiudicazione dei lavori), di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 8, o di mancata realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole regioni, province o città metropolitane";

Il Responsabile del Procedimento e il Responsabile della Provincia esercitano il controllo del rispetto dei suddetti tempi ed adempimenti da parte del Comune ed in difetto l'Amministrazione Provinciale si riserva la risoluzione unilaterale del presente accordo.

4. E' fatta salva la facoltà della Provincia dell'Aquila (Ente Concedente), di concerto con il "Comune Realizzatore delle Opere", e previo parere Ministeriale, di prorogarli per motivate esigenze.



5. Spetta al “*Comune Realizzatore delle Opere*” la risoluzione di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sugli atti contabili, comportanti richieste di maggiori compensi, di danni etc. Nel caso in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate nel Quadro Economico del progetto approvato, nei limitati casi previsti espressamente dalla legge e che non siano addebitabili ad errori progettuali o a comportamenti direttamente ascrivibili alla Stazione Appaltante, il “*Comune Realizzatore delle Opere*” informerà tempestivamente l’*Ente Concedente* il quale, comunque, non sarà tenuto al reperimento di ulteriori fondi integrativi.

6. Eventuali controversie non risolte per accordo bonario verranno definite dal Tribunale dell’Aquila.

Art. 9

(Proprietà e futura gestione delle opere realizzate)

1. Le opere realizzate, oggetto del presente Accordo di Programma, restano di proprietà degli Enti Proprietari delle infrastrutture viarie su cui ricadono, che provvederanno per quanto di competenza alle successive manutenzioni ordinarie e straordinarie.

2. Resta inteso che qualora le opere interessino strade Provinciali, resta ferma la proprietà delle stesse in capo alla Provincia specificando che nei tratti interni al centro abitato delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 285/92. , la gestione e manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione (pubblica illuminazione, aree verdi, arredo, piantumazioni, marciapiedi, percorsi ed attraversamenti pedonali, pulizia dei rifiuti urbani ecc.), resta in capo al Comune territorialmente competente. In tal caso sono espressamente richiamate le competenze reciproche come definite nella Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 in merito alle strade non Comunali correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, nonché la segnaletica necessaria alla regolamentazione della circolazione stradale.

3. In caso di attivazione di procedure di esproprio per l’acquisizione di aree, i Comuni, nei rispettivi territori, vengono individuati come soggetto “*beneficiario dell’espropriazione*”, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Art. 10

(Collegio di vigilanza, attività di controllo e inadempienze)

1. Ai sensi dell’art. 34, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci degli Enti Locali interessati o da loro delegati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- Vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;
- Individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- Provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per



l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;

- Dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- Esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni;
- Propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
- Valuta le proposte di modifica dell'intervento formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dello stesso;

2. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico degli Enti provvede a:

- Contestare l'inadempienza, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- Disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- Dichiarare l'eventuale decadenza dell'accordo.

3. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per eventuali danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti.

Art. 11

(Approvazione, Pubblicazione, Efficacia, Effetti, Decadenza e Durata)

1. Il presente Accordo di Programma assume efficacia dalla data di stipula e avrà termine con l'approvazione da parte degli Enti competenti degli atti di collaudo e della rendicontazione della spesa alla Provincia dell'Aquila.

2. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti interessati, con la sua sottoscrizione produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 34 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i..

3. L'Accordo verrà pubblicato nelle forme di legge.

4. I dati raccolti in occasione della sottoscrizione del presente accordo e di quelli conseguenti alla sua esecuzione verranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento europeo 679/2016;

5. Il presente atto viene sottoscritto con modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/90.



Il presente Accordo di Programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di **15 pagine** complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti

L'Aquila, li 26/09/2023

Per l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Il Presidente

Avv. Angelo Caruso

Per il Comune di Gioia dei Marsi

Il Sindaco

Dott Gianluca Alfonsi